



**Politica di valutazione dei  
Requisiti di Professionalità  
Onorabilità e  
Indipendenza**

**Reg. IVASS n. 38/2018**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	17/06/2021
Precedente edizione approvata in data:	07/04/2020
Emessa da: Funzione Compliance	
Validità dal: 17/06/2021	giugno 2021

## Indice

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Finalità</b> .....	3
<b>3. Destinatari</b> .....	4
<b>4. Validità</b> .....	4
<b>5. Requisito di Professionalità</b> .....	4
<b>5.1. Consiglio di Amministrazione</b> .....	5
<b>5.2. Collegio sindacale</b> .....	6
<b>5.3. Organismo di Vigilanza</b> .....	6
<b>5.4. Dirigenti con compiti strategici</b> .....	7
<b>5.5. Funzioni fondamentali</b> .....	7
<b>5.6. Responsabile della distribuzione assicurativa svolta dalla Compagnia</b> .....	8
<b>6. Requisito di onorabilità</b> .....	8
<b>7. Requisito di indipendenza</b> .....	10
<b>8. Situazioni impeditive</b> .....	13
<b>9. Procedure di valutazione</b> .....	13
<b>10. Situazioni che comportano una nuova valutazione</b> .....	14
<b>11. Comunicazioni all’Autorità di Vigilanza</b> .....	15
<b>12. Ruoli e responsabilità degli attori coinvolti</b> .....	16

## **1. Premessa**

Il Regolamento IVASS n. 38/2018, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, prevede che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile, provveda all'approvazione di una specifica politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio dell'Impresa.

Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali si fa riferimento altresì alle previsioni contenute nell'art. 42 della Direttiva Solvency II nonché nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011.

## **2. Finalità**

L'obiettivo del presente documento è la definizione di un quadro di riferimento per la valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei responsabili delle strutture considerate aziendalimente rilevanti.

Poiché l'idoneità viene valutata in termini di professionalità, onorabilità e indipendenza, il presente documento fornisce una definizione e descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che i destinatari di tale politica devono soddisfare, nonché il processo attraverso il quale il possesso di tali requisiti viene valutato.

Pertanto, la presente Policy persegue lo scopo di sistematizzare i principi, i criteri e le regole mediante le quali la Compagnia assicura che i titolari delle funzioni aziendalimente rilevanti siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari per rivestire il ruolo ad essi attribuito, in coerenza con le vigenti disposizioni normative.

In particolare, mediante l'approvazione del presente documento, il Consiglio di Amministrazione identifica gli elementi alla base del processo di valutazione dei requisiti d'idoneità alla carica, nonché il processo periodico seguito per la verifica della sussistenza dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla valutazione della sussistenza dei requisiti in capo al personale rilevante sia al momento della nomina sia successivamente, con cadenza almeno annuale.

### **3. Destinatari**

Destinatari della presente Policy aziendale sono membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio sindacale, i membri dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (di seguito "ODV"), l'Amministratore Delegato, i Dirigenti con compiti strategici, i Responsabili delle Funzioni Fondamentali di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, Internal Auditing e Funzione Attuariale nonché, in caso di esternalizzazione delle Funzioni Fondamentali, il Titolare Interno della Funzione Fondamentale esternalizzata e coloro che svolgono la funzione fondamentale presso il fornitore, ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 4, del Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

Secondo quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento IVASS n. 40, viene inoltre considerato destinatario della presente Policy, come facente parte del personale rilevante, anche il Responsabile della distribuzione assicurativa svolta dalla Compagnia.

### **4. Validità**

Il presente documento costituisce la Politica quadro in materia di idoneità alla carica secondo i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza della Compagnia, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2021 e, pertanto, valida da detta data di approvazione.

Il presente documento sarà oggetto di revisione qualora si renda necessario intervenire al fine di assicurarne il tempestivo adeguamento all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, l'allineamento agli sviluppi maturati nel contesto aziendale nonché la coerenza con le trasformazioni eventualmente occorse nello scenario di mercato in cui la Compagnia opera.

La Policy è predisposta dalla Funzione Compliance e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni.

### **5. Requisito di Professionalità**

Con riferimento agli esponenti aziendali, i soggetti interessati devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza pluriennale e attraverso l'esercizio pregresso di attività professionali qualificate, da intendersi in modo alternativo, consistenti in:

- a) amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;

- c) amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- d) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche od attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

In particolare, di seguito sono declinati i requisiti relativi al CdA, al Collegio sindacale, all'ODV e all'Alta direzione, nonché quelli specifici per i Responsabili delle Funzioni Fondamentali.

### **5.1. Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 3 D.M. 220/2011, una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente e in modo alternativo a quanto disposto alle predette lettere a), c) e d).

I membri del CdA devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 3 D.M. 220/2011, una esperienza complessiva di almeno un triennio con riferimento a quanto disposto alle predette lettere a), b), c) e d).

Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che gli stessi non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Il CdA, nel suo complesso, deve essere dotato di competenze professionali che, oltre ad essere necessariamente adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate sulle caratteristiche operative e dimensionali della Compagnia, siano opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della Compagnia e a favorire una dialettica costruttiva e trasparente tra i membri del Cda stesso

A tal fine, si ritiene che la composizione del CdA deve almeno registrare le competenze tecniche e le professionalità diffuse e diversificate nei seguenti settori:

- mercati assicurativi e finanziari;
- sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
- analisi finanziaria e attuariale;
- pianificazione strategica e gestione dei rischi;
- quadro regolamentare dei mercati assicurativi e finanziari;
- strategie commerciali e modelli di impresa;
- accounting e informativa di bilancio.

## **5.2. Collegio sindacale**

Al fine di garantire un'efficace vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, l'organo di Controllo deve, nel complesso, essere dotato di conoscenza, competenza ed esperienza rispetto a tutte le materie rilevanti per l'esercizio dell'impresa. Ai fini della definizione dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 220/2011.

In particolare, un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente e alternativamente a quanto disposto alle predette lettere a), c) e d); mentre, i due terzi sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni nell'esercizio di una o più delle attività elencate al comma 1 del predetto articolo.

Ai sensi dell'art. 2397 comma 2 del codice civile, almeno un membro effettivo e uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

## **5.3. Organismo di Vigilanza**

In linea con le best practice di settore e con i precedenti giurisprudenziali in materia, l'ODV è in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e non presenta cause di incompatibilità con la nomina. In particolare, le Linee Guida A.N.I.A. e le disposizioni dell'art. 2399 c.c. individuano motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'ODV.

Una volta nominato, l'ODV è comunque tenuto a comunicare al CdA eventuali variazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità alla carica da parte dei propri componenti.

All'ODV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Per i requisiti dei membri Odv si rinvia al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

#### **5.4. Dirigenti con compiti strategici**

Anche per i Dirigenti della Compagnia con compiti strategici è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita attraverso adeguata istruzione in materia assicurativa, creditizia o finanziaria e attraverso esperienze professionali con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

#### **5.5. Funzioni fondamentali**

Per la carica di responsabile delle Funzioni Fondamentali è richiesto il possesso di specifiche competenze professionali connesse al ruolo ricoperto ossia, a titolo esemplificativo, aver maturato una specifica conoscenza in materia di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi nel settore assicurativo, creditizio o finanziario, acquisite anche attraverso pregresse esperienze lavorative, oppure aver rivestito ruoli analoghi presso altre Società nel settore assicurativo, creditizio o finanziario.

Esclusivamente per le seguenti Funzioni si dettaglia il possesso di determinate competenze specifiche:

Per il Responsabile della Funzione Attuariale è richiesta l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero deve trattarsi di un soggetto che disponga di:

- ❖ conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
- ❖ comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Responsabile di Risk Management deve:

- ❖ essere in possesso di conoscenze di materie quantitative atte alla gestione dei rischi con principale riferimento alla matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazioni;
- ❖ essere dotato di comprovata esperienza attuariale e/o finanziaria nel settore cui l'incarico si riferisce; tale esperienza sussiste qualora il Responsabile della Funzione dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni:
  - aver svolto, per almeno tre anni, attività professionale in materia di Risk Management nel settore cui l'incarico si riferisce;
  - aver svolto, per almeno tre anni, attività di natura attuariale, finanziaria e/o di risk management presso enti di diritto pubblico o società private

In caso di esternalizzazione delle Funzioni Fondamentali, il Titolare (designato all'interno dell'Impresa) della relativa funzione, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza descritti nella presente Politica deve possedere conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal Fornitore.

Ai sensi dell'art. 63 c. 4 i medesimi requisiti sopra riportati devono essere rispettati da coloro che svolgono la funzione fondamentale esternalizzata presso il fornitore.

### **5.6. Responsabile della distribuzione assicurativa svolta dalla Compagnia**

Il Responsabile della distribuzione assicurativa svolta dalla Compagnia deve essere scelto fra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza tecnica, acquisita attraverso gli studi e la formazione e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:

- a) Mercati assicurativi e finanziari;
- b) Regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
- c) Assetti organizzativi e di governo societario, in particolare relativi alle regole di comportamento basate sull'equità, onestà, correttezza, trasparenza e professionalità e sul principio del best interest dei contraenti e degli assicurati, nonché alla gestione dei conflitti di interesse al fine di prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti;
- d) Gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
- e) Attività riguardante prodotti assicurativi e finanziari incluse le conoscenze della compliance con le misure in materia di governo e controllo del prodotto.

### **6. Requisito di onorabilità**

Il requisito dell'onorabilità ricorre se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del c.c.;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:



1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai punti da a) a c) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura di IVASS.

La carica di amministratore, di sindaco e di direttore generale, ove presente, non può essere ricoperta da colui al quale sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene indicate alla precedente lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate, su richiesta delle parti, le pene previste alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

I Responsabili delle Funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, Internal Audit e tutti i soggetti indicati nella presente Policy devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione.

Gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i responsabili delle funzioni di Risk management, compliance e Antiriciclaggio Internal Audit e tutti i soggetti indicati nella presente Policy attestano all'atto della nomina e poi annualmente la sussistenza dei requisiti di onorabilità mediante autocertificazione sotto propria responsabilità consapevoli delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi.

In relazione ai requisiti di onorabilità non è considerato applicabile alcun "principio di proporzionalità" e gli stessi devono sempre essere soddisfatti dagli esponenti degli Organi Aziendali e dalle funzioni fondamentali. In particolare, i procedimenti penali e amministrativi, in corso e conclusi, possono influire sull'onorabilità dell'esponente nominato e della compagnia. Pur nella presunzione di innocenza, il fatto che vi sia un procedimento giudiziario a carico di un soggetto rileva ai fini dell'onorabilità. Pertanto, sulla base di tutte le informazioni pertinenti disponibili, dovrà essere valutata la rilevanza dei fatti e il loro impatto sull'onorabilità dell'esponente nominato, nonché della compagnia e data comunicazione all'autorità di vigilanza.

## 7. Requisito di indipendenza

L'indipendenza dei membri del CdA, dei sindaci e dei responsabili di ciascuna delle Funzioni Fondamentali è valutata nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 76 del CAP, nell'art. 6 del decreto ministeriale n. 220/2011 nonché delle previsioni, ritenute opportune, contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati.

La funzione di amministrazione, di direzione e di controllo, nonché il ruolo di responsabile di ciascuna delle Funzioni Fondamentali non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.

In considerazione inoltre dello status di Compagnia quotata sul mercato AIM Italia-MAC, devono essere rispettati ulteriori requisiti di indipendenza.

Gli amministratori non esecutivi devono, in numero adeguato, essere indipendenti nel senso che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti ad essa collegati, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio

Si riportano di seguito le circostanze – riportate nel Codice di Corporate Governance, alle quali la Compagnia Net Insurance ha deciso di uniformarsi – che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore:

- a) se è un **azionista significativo** della società (più del 5% dell'azionariato della Società);
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una **significativa relazione** commerciale, finanziaria (diverse dalla partecipazione azionaria) o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

Per **significativa relazione** si intende una relazione che comporti/abbia comportato un riconoscimento economico pari o superiore all'5% dei premi lordi contabilizzati della Società (da ultimo bilancio approvato).

In caso di rapporti di brokeraggio assicurativo o assimilati per riconoscimento economico si intende le commissioni pagate nell'esercizio di riferimento.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

- c) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una **significativa remunerazione** aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

Con riferimento alla remunerazione si rinvia alle Politiche di remunerazione 2021 a favore degli Organi Sociali e del Personale, nell'ambito della quale è previsto che agli Amministratori (escluso l'Amministratore Delegato) non sono riconosciuti sistemi di remunerazione variabile collegati ai risultati o basati su strumenti finanziari.

- e) l'aver ricoperto il ruolo di amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) il rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) l'essere socio o amministratore di una società o di un'entità di appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) l'essere uno stretto familiare (ai sensi dello IAS 24) di una persona che si trovi in una delle situazioni sopra descritte.

Ai sensi del D.l. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), è vietato il cumulo di incarichi nella governance di imprese/gruppi operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. "divieto di interlocking").

A tutela della concorrenza nei summenzionati mercati, è fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti in tali mercati di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (intendendosi, per tali, le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici). Gli organi sociali competenti effettuano una valutazione in ordine all'applicazione del divieto con cadenza annuale.

I titolari di cariche incompatibili ex art. 36 del D.L. n. 201/2011 possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina; decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Infine, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, due membri del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza, gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

I soggetti interessati informano, anche per il tramite dell'ufficio Affari Legali e Societari, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Nomine e Remunerazioni in merito agli incarichi e ai rapporti di cui al presente paragrafo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza nei termini sopra specificati. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei suddetti criteri.

## **8. Situazioni impeditive**

Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o responsabile di ciascuna delle Funzioni Fondamentali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o responsabile di ciascuna delle Funzioni Fondamentali in imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

L'impedimento non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e l'assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente e di altri provvedimenti attinenti.

Ricorrendo le situazioni di cui sopra, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'impresa, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della predetta valutazione, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.

Il CdA assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, dando comunicazione allo stesso ed all'IVASS della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

## **9. Procedure di valutazione**

Il CdA verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di tutti i soggetti oggetto di verifica, ai sensi della presente policy, sulla base delle valutazioni preliminari formulate dal Comitato per le Nomine e Remunerazioni.

L'attività viene istruita dal punto di vista documentale dall'Ufficio Affari Legali e Societari a supporto delle conseguenti determinazioni dei suddetti organi competenti che, debitamente motivate, sono trasmesse all'IVASS.

Le verifiche sono svolte mediante richiesta ai soggetti interessati della documentazione di seguito elencata:

- Autocertificazione attestante i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nonché l'insussistenza di situazioni impeditive;
- Autocertificazione delle cariche sociali rivestite in imprese italiane, al fine di valutare anche l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità pure ai sensi del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking");
- Curriculum Vitae, richiesto in occasione di nuova nomina e, per i soli membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con cadenza annuale.

Con cadenza annuale il Comitato Nomine Remunerazioni verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per ognuno dei soggetti interessati.

## **10. Situazioni che comportano una nuova valutazione**

Ai sensi del Reg. IVASS 38/2018, si prevede l'inclusione all'interno della politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza della descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti stessi.

Viene lasciata, a tal proposito, alla discrezionalità delle Compagnie l'individuazione di ulteriori elementi o situazioni ritenuti opportuni in ordine alla possibilità di ricoprire o di continuare a ricoprire la carica o l'incarico a loro assegnato.

Fra le situazioni che possono implicare, in linea generale, una nuova valutazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono da considerarsi almeno le seguenti:

- quando un soggetto può indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente;
- quando un soggetto può aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;
- quando un soggetto può mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa;
- nel caso di significativi mutamenti nella normativa di settore in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- dichiarazioni fornite dai soggetti interessati rivelatesi fallaci;
- modifiche al codice etico della Compagnia che abbiano ripercussioni sulla presente policy;

- fatti sopravvenuti, anche comunicati dall'interessato, idonei ad incidere o modificare i requisiti oggetto dell'originaria valutazione.

## **11. Comunicazioni all'Autorità di Vigilanza**

### Soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo

A seguito della nuova nomina o del rinnovo di Amministratori, Sindaci, membri dell'ODV, del Direttore Generale o altra carica che comporta l'esercizio di funzione equivalente (es. Dirigente Preposto) ed in caso di valutazione in corso di rapporto degli stessi, l'Ufficio Affari legali e Societari provvede, entro trenta giorni dal relativo atto, alla trasmissione all'Autorità di Vigilanza delle valutazioni dell'Organo Amministrativo, mediante la trasmissione della relativa delibera adeguatamente motivata, e di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La delibera riporta analiticamente e per singolo soggetto scrutinato i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta.

L'Ufficio Affari Legali e Societari, inoltre, a seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 220/2011, sopraggiunte in corso di rapporto, comunica la motivata decisione presa dal Consiglio all'interessato e all'Autorità di Vigilanza; il procedimento di valutazione da parte del Consiglio e le relative segnalazioni devono avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali situazioni impeditive da parte dell'interessato.

### Responsabili delle funzioni di Risk management, Compliance e Antiriciclaggio, Revisione interna e Attuariale

L'Ufficio Affari Legali e Societari comunica all'Autorità di Vigilanza la nomina e la revoca dei Responsabili delle Funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, Revisione Interna e Attuariale entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto.

Nel caso di nomina dei summenzionati soggetti, l'Ufficio Affari Legali e Societari comunica, inoltre, all'Autorità di Vigilanza l'avvenuta verifica sulla sussistenza dei relativi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Oltre a tale comunicazione devono essere trasmesse, sempre entro 30 giorni, in Ivass le delibere dell'Organo Amministrativo, dove viene riportata analiticamente e per singolo soggetto scrutinato i presupposti su cui l'Impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta.

In caso di esternalizzazione di tali funzioni di controllo all'interno o all'esterno del Gruppo, nell'ambito degli adempimenti previsti dagli artt. 67 e 68 del Reg. Ivass 38/2018 e dalle Politiche di esternalizzazione di attività di cui si è dotata la Compagnia, l'Ufficio Affari Legali e Societari deve altresì comunicare all'Autorità di Vigilanza il nominativo del referente interno o del responsabile delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate e le informazioni inerenti all'avvenuta verifica sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo agli stessi.

## **12. Ruoli e responsabilità degli attori coinvolti**

### Comitato Nomine e Remunerazioni:

Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, dei membri del Collegio Sindacale, dell'Alta Direzione e dei Responsabili delle Funzioni di Compliance e Antiriciclaggio, di Risk Management e Internal Audit e Attuariale. In tal senso:

- provvede all'accertamento dei requisiti dei soggetti interessati, riferendo al Consiglio in sede di formulazione della proposta di nomina.
- Qualora intervenga notizia di eventuale difetto sopravvenuto dei requisiti di uno dei soggetti interessati, provvede tempestivamente ad accertare la veridicità dei fatti e, in caso positivo, ad investire l'Organo amministrativo per l'adozione dei provvedimenti necessari.

### Consiglio di Amministrazione:

- provvede all'accertamento dei requisiti di responsabilità propria, dei membri del Collegio Sindacale, dell'Alta Direzione e dei Responsabili delle Funzioni di Compliance e Antiriciclaggio, di Risk Management e Internal Audit e Funzione Attuariale, sulla base delle valutazioni esperite dal Comitato per le Nomine Remunerazioni;
- può richiedere in ogni momento integrazione di documenti probatori, anche a sostegno di quanto dichiarato dai singoli interessati;
- approva e aggiorna la presente politica di indirizzo sulla valutazione dei requisiti di idoneità alla carica con cadenza almeno annuale;
- pronuncia decadenza, sospensione o revoca dalla carica.

### Affari Legali e Societari:

- provvede a implementare l'istruttoria per la verifica dei requisiti di indipendenza, onorabilità professionalità e a raccogliere la documentazione inerente il possesso dei requisiti dei soggetti



interessati a supporto delle conseguenti valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi Ufficio preposto:

- riferisce tempestivamente al Comitato nomine e remunerazioni e alle Funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio e Internal Audit, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti nella Policy.

\*\*\*

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento Ivass 38/2018
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011, n. 220
- D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” (CAP)
- Codice Civile - l’art. 2397 comma 2
- Codice Civile - l’art. 2382
- Codice Civile - l’art. 2399
- Art. 36 del d.l. n. 201 del 6/12/2011 (convertito in L. 214/2011) c.d. “Salva Italia
- Direttiva Solvency II art. 42
- Regolamento Delegato (UE) 2015/35 – art. 273 (Requisiti di competenza e onorabilità)